REGOLAMENTO (CEE) N. 1400/78 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 1978

che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in base all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/74, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per lo zucchero e per gli sciroppi disciplinati da detto regolamento, utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica ;

considerando che, a seguito dell'evoluzione delle tecniche dell'industria chimica, i prodotti di tale industria, che anteriormente potevano essere fabbricati soltanto o con zucchero o con granturco, possono ora essere ottenuti con questi due prodotti di base ; che pertanto, ai fini di un'uguaglianza di trattamento, si deve prevedere la concessione di una restituzione alla produzione per lo zucchero corrispondente a quella concessa per il granturco trasformato in amido previa applicazione di un coefficiente di rendimento ; che pertanto l'importo della restituzione alla produzione per lo zucchero sarà funzione di quello della restituzione alla produzione per il granturco ;

considerando che lo zucchero greggio e gli sciroppi contenenti saccarosio possono essere parimenti utilizzati nell'industria di trasformazione ; che occorre perciò applicare a tali prodotti di base la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco adeguandola in funzione del rispettivo rendimento ;

considerando che, per impedire abusi, è necessario che la restituzione alla produzione possa essere accordata solo se, grazie a misure di controllo, siano escluse altre utilizzazioni ;

considerando che tale controllo può essere facilitato se la restituzione alla produzione è accordata soltanto su domanda del trasformatore ;

considerando che le misure di controllo, in taluni casi, possono essere rese più efficaci se sono accompagnate da un riconoscimento ; che è opportuno quindi lasciare allo Stato membro in cui si effettua la trasformazione la facoltà di prevedere per il trasformatore un riconoscimento ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica [3] ; che occorre dunque abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È accordata una restituzione alla produzione alle condizioni di cui al presente regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, e per gli sciroppi di saccarosio della sottovoce ex 17.02 D II della tariffa doganale comune, in appresso denominati « prodotti di base », che sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria chimica elencati nell'allegato, in appresso denominati « prodotti chimici ».

Articolo 2

1. La restituzione alla produzione è accordata dallo Stato membro sul cui territorio ha luogo la trasformazione dei prodotti di base.

2. Lo Stato membro può accordare la restituzione soltanto se un controllo doganale o un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, assicuri che i prodotti di base sono utilizzati in maniera conforme alla destinazione indicata nella domanda di cui all'articolo 3.

Articolo 3

1. La restituzione alla produzione è accordata soltanto ai trasformatori che assicurino che il controllo previsto all'articolo 2, paragrafo 2, può essere effettuato in ogni momento e che abbiano presentato una domanda che indichi il prodotto chimico per la cui fabbricazione il prodotto di base sarà utilizzato.

---

[1] GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
[2] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

2. Lo Stato membro interessato può subordinare l'ammissione al beneficio della restituzione al riconoscimento preventivo di tali trasformatori.

Articolo 4

L'importo della restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è pari a quello della restituzione alla produzione fissato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 [2], per il granturco utilizzato nella Comunità per la fabbricazione di amido, calcolato per 100 chilogrammi di materia secca di glucosio, utilizzando un coefficiente di rendimento da determinare.

Articolo 5

L'importo della restituzione alla produzione accordata per 100 chilogrammi di zucchero greggio è pari al centesimo di quello applicabile nel caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato per il rendimento dello zucchero greggio utilizzato, tale rendimento è determinato conformente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio ed il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero [3].

Articolo 6

L'importo della restituzione alla produzione accordato per 100 chilogrammi di sciroppo di saccarosio di cui all'articolo 1 è pari al centesimo di quello applicabile nel caso di utilizzazione di zucchero bianco, moltiplicato per il tenore in saccarosio dello sciroppo utilizzato.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 765/68 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER

---

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 13.03 C III	Carragenan
ex 15.11 B	Glicerina, altra che greggia
ex 17.02 D II	Sorbosio
28.17 A	Idrossido di sodio (soda caustica)
ex 28.45 B	Silicati di sodio
ex 29.04 C I	Dioli
29.04 C II	Mannito
29.04 C III	Sorbite
29.04 C IV	Altri polialcoli
29.05 A III	Steroli, inositoli
ex 29.10 B	Metilglucosidi
ex 29.14 A o B	Esteri di mannite e di sorbite ; eptorato di sodio
29.15 A I	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.15 A V	Acido citraconico, acido itaconico, acido succinico, loro sali e loro esteri
29.16 A I	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A III	Acido tartarico, suoi sali e suoi esteri
29.16 A IV	Acido citrico, suoi sali e suoi esteri
ex 29.16 A VIII	Acido glicerico, acido glicolico, acido saccarico, acido isosaccarico, acido eptasaccarico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 C III	Acidi cetoglutarico, levulinico, loro sali e loro esteri
ex 29.16 D	Acido glucoronico, acido cetogluconico, loro sali e loro esteri ; lattobionati
ex 29.19 A	Lattofosfati
ex 29.22 D II	Tetrametil-para-amminotrifenilcarbinolo
29.23 D	Ammino-acidi
29.35 A	Furfurolo e benzofurano (cumarone)
29.35 B	Alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico
29.35 I J	Acidi nucleici e loro sali
ex 29.35 Q	Ossimetil-furfurolo e derivati, lattide, purina, pirimidina, maltolo, isomaltolo, piperidina, piperazina, lattoni dell'acido glucarico, lattoni dell'acido glucoronico ; composti anidri di mannite e di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad esclusione del matolo e dell'isomaltolo
ex 29.38 B II	Vitamina B 12
29.38 B IV	Vitamina C
ex 29.39 E	Altri ormoni
ex 29.43 B	Levulosio, suoi sali e suoi esteri ; sorbosio, suoi sali e suoi esteri

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.44 A	Penicilline
29.44 C	Altri antibiotici
ex 30.03 A II	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria non condizionati per la vendita al minuto contenenti penicillina, streptomicina o loro derivati o contenenti altri antibiotici o loro derivati
ex 32.01 B	Tannini all'etere
32.05 A	Sostanze coloranti organiche sintetiche
32.05 C	Prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.05 D	Prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
ex 34.01	Saponi translucidi
34.02	Prodotti organici tensioattivi ; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie, contenenti o non sapone
ex 35.03 B	Colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci
ex 35.07	Enzimi
ex 38.11 B	Preparazioni organocupriche
ex 38.11 D	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide, ad esclusione delle preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70 % in peso di dibromuro di etilene (1,2 — dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5 % in peso e, come diluente, dello xilene e del petrolio
ex 38.12 A	Appretti preparati, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile
38.19 Q	Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche
38.19 T	Sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce 29.04 C III
ex 38.19 U	Prodotti derivanti dal cracking della sorbite ; agenti di disarmo per calcestruzzo lavato, ritardatore d'indurimento per cementi ; agenti emollienti ; leganti per anime da fonderia preparati a base di silicato di sodio ed edulcoranti epoxy ; polilattato di calcio ; lattogliceride
39.01 C I	Fenoplasti
39.01 C II	Amminoplasti
ex 39.01 C III	Polialchilenglicoetere
ex 39.06 B	Destrani e eteropolisaccaride